



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2898 del 2021, proposto da

Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Società Regionale per la Sanità Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Antonio Abagnale, Emilia Abate e Francesco Abate (non costituiti in giudizio);

per l'annullamento

dell'Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliamento con relativo regolamento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 12 (affidamento dei servizi legali) e ss.mm.ii., pubblicato da Soresa s.p.a. sul proprio sito istituzionale in data 3 maggio 2021 e trasmesso per conoscenza all'Ordine ricorrente in pari data a mezzo PEC, nella

parte in cui, all'art. 9, ha stabilito delle norme per il compenso professionale in violazione della normativa sul c.d. equo compenso prevista dalla Legge n. 247/2012 e dal D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii;

della Nota 14 maggio 2021, prot. n. 8260-2021 di Soresa s.p.a. di diniego all'autotutela richiesta dall'Ordine ricorrente per la modifica dell'art. 9 del suddetto Avviso Pubblico;

della Disposizione del Direttore Affari Legali di Soresa s.p.a., 1 luglio 2021, di approvazione dell'elenco ristretto definitivo di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 12, nonché dello stesso elenco ristretto definitivo di avvocati, costituente l'Allegato 1 della Disposizione;

dei Verbali di seggio amministrativo 14 giugno 2021, n. 1 e 28 giugno 2021, n. 2 (non posseduti e non conosciuti dall'Ordine ricorrente);

nonché di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto e non conoscibile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non appare sussistente alcun immediato pregiudizio per l'Ordine ricorrente che possa giustificare la sospensione dell'avviso impugnato;

Rilevato invece che le ragioni di parte ricorrente possano essere tutelate mediante la

sollecita fissazione della trattazione del merito del ricorso.

Rilevato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 gennaio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO